

Il processo telematico

LE PROCEDURE

Obbligatorio pubblicare le inserzioni sui siti internet

Professionista munito di Pec e firma digitale per accedere alla piattaforma

Anna Lisa Cavallini
Gina Pantoli

Il processo civile telematico, ormai obbligatorio e attivo in tutti i tribunali d'Italia, consente la presentazione in via telematica di tutti gli atti del professionista con la possibilità di vedere, in tempo reale, lo stato di avanzamento del proprio fascicolo. Nelle esecuzioni immobiliari, i dati relativi alle pubblicità vengono inviati dall'ufficio giudiziario ai siti Internet tramite portale, un server del ministero della Giustizia nel quale confluiscono tutti i flussi di file che comunicano fra i vari soggetti abilitati ad utilizzare il processo civile telematico. L'invio avviene in modalità telematica e integrata nel sistema di gestione dei registri di cancelleria Siecic, utilizzando l'infrastruttura del processo civile telematico. Ricevuti i dati strutturati relativi alle singole inserzioni pubblicitarie, il portale esegue un controllo sulla correttezza formale e sulla completezza dei dati e li inoltra ai siti Internet scelti dall'ufficio giudiziario, chiedendone la pubblicazione. Se l'ufficio non dispone del software ufficiale di gestione dei registri, o se presso l'ufficio non sono state ancora attivate le funzionalità del processo telematico, la trasmissione dei dati relativi alle inserzioni pubblicitarie avverrà direttamente verso i siti Internet di pubblicità (aste giudiziarie). In questo caso sarà il sito di pubblicità ad inoltrare al portale, in modalità telematica e secondo un formato strutturato, i dati relativi agli avvisi di vendita: tale inoltro avviene prima della pubblicazione effettiva degli avvisi sui siti. Gli avvisi di

vendita possono essere inoltrati ai siti anche dai professionisti delegati dal giudice alla vendita.

La pubblicazione sui siti è un passaggio obbligatorio per permettere al portale di censire tutti gli avvisi oggetto di pubblicità e la data di inizio dell'inserzione pubblicitaria ai fini del successivo monitoraggio. Dal momento in cui ogni singola asta è dichiarata pubblicata, il portale avvia le attività di monitoraggio finalizzate a verificarne la corretta pubblicazione relativamente alla ricercabilità e al contenuto dell'asta e alla durata della pubblicità.

Le attività di monitoraggio riguardano anche il controllo della disponibilità al servizio dei singoli siti di pubblicità e la loro accessibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Dm 31 ottobre 2006. Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il portale invia all'ufficio giudiziario la certificazione relativa all'inizio dell'inserzione pubblicitaria, alla sua durata e agli eventi significativi. Nel caso in cui l'ufficio non utilizzi il sistema Siecic, o non abbia attivate le funzionalità del processo telematico, la certificazione sarà consultabile dall'ufficio direttamente sul portale, all'interno dell'area riservata. Il portale mette a disposizione dei cittadini, in un'area pubblica, un motore di ricerca delle pubblicazioni delle vendite giudiziarie presenti sui siti Internet. Il portale pubblica, in un'area riservata accessibile al ministero della Giustizia e all'ufficio giudiziario, i dati statistici relativi all'accesso ai siti, all'accesso al portale e ai controlli eseguiti durante il monitoraggio.

Per prima cosa il professionista delegato dovrà munirsi di una Pec ormai obbligatoria, assicurarsi che non sia scaduta e che sia stata comunicata all'ordine di appartenenza e dovrà disporre di una firma digitale.

L'indirizzo Pec del professionista dovrà poi essere comunicato al Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), gestito dal ministero della Giustizia, che non è altro che un archivio contenente i dati identificativi, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sog-

getti abilitati esterni. E cioè: appartenenti ad un ente pubblico; professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'Albo al ministero della Giustizia (questo non si applica agli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'Albo sia sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).

Se il professionista o soggetto abilitato esterno appartiene a un'ordine o ente, allora saranno gli enti pubblici e gli ordini professionali a procedere alla registrazione, ai sensi del del provvedimento 16 aprile 2014.

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti a un Albo, oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'Albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi autonomamente al Reginde rivolgendosi ad un punto di accesso, o con l'apposita funzionalità disponibile sul portale <http://pst.giustizia.it/>.

Il professionista delegato potrà quindi chiedere l'abilitazione d'accesso alla piattaforma telematica convenzionata con il tribunale ed effettuare un primo accesso. Ciascun tribunale decide di convenzionarsi con una società piuttosto che con un'altra, pertanto il professionista troverà in delega le istruzioni su cosa fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

